

CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI OLBIA

ORDINANZA N.4/1967

----oooOooo----

Il Ten.Colonnello di Porto sottoscritto, Comandante del Compartimento Marittimo di Olbia;

- VISTO il m.p. n.01909 del Comando Militare Marittimo Autonomo della Sardegna di Cagliari datato 27 aprile 1967;
- VISTI gli artt.30 e 81 del Codice della Navigazione e art.59 del relativo Regolamento d'esecuzione;

O R D I N A

- ART. 1 - E' vietato alle navi, ai galleggianti e alle persone non espressamente autorizzate, l'approdo, il transito e l'esecuzione di fotografie nella fascia di mare ampia mt.500 antistante la zona nord-orientale dell'isola di Tavolara delimitata dai seguenti punti:  
A) Cala del Faro ; B) Punta Timone ; C) Spalmatore di fuori
- ART. 2 - I contravventori alle norme della presente ordinanza oltre che incorrere nelle sanzioni penali previste dalla legge, saranno ritenuti responsabili dei danni causati a persone o cose derivanti dal loro illecito operato.
- ART. 3 - L'esecuzione della presente ordinanza che entra in vigore alle ore 00 01 del 20 maggio 1967 è affidata agli Ufficiali ed agli Agenti della Forza Pubblica nonchè ai militari delle Capitanerie in servizio di polizia marittima.

Olbia li 5 maggio 1967



IL COMANDANTE  
TEN. COLONNELLO DI PORTO  
(Bruno BASISU)

*Handwritten signature and initials:*  
p.c.c.  
[Signature]